



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 187 del 25 Novembre 2020

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2020, N. 32 - LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2020, N. 33

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 20.11.2020, N. 32

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni4

LEGGE REGIONALE 23.11.2020, N. 33

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni20

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 37/1 del 5.11.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2020 N. 32

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:20/11/2020 13:23:47



Consiglio regionale

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022)

1. Nell'ambito delle attività finalizzate alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche sul territorio di competenza, la Giunta regionale può stipulare accordi anche a titolo oneroso con enti e/o società che operano in ambito sportivo, turistico e di promozione del territorio stesso.
2. Con il presente articolo la Regione Abruzzo procede al riconoscimento della legittimità ex articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., dell'obbligazione assunta a seguito della stipula della convenzione sottoscritta con la S.S.C. Napoli Calcio S.p.A. giusta DGR n. 374/2020 e procede, ex articolo 109, comma 2-bis, lettera b) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e s.m.i., alla variazione di bilancio per il triennio 2020/2022 di seguito indicata, concernente la convenzione tra Regione Abruzzo e S.S.C. Napoli S.p.A.:
 - a) capitolo di entrata 35031.1 denominato "Entrate una tantum per restituzione di risorse regionali erogate in eccesso", Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, in aumento per euro 1.220.000,00;
 - b) capitolo di spesa 241460.1 denominato "Convenzione tra la Regione Abruzzo e la S.S.C. Napoli S.p.A. per i ritiri estivi precampionato della prima squadra a Castel di Sangro", Titolo 1, Missione 07, Programma 01, in aumento per euro 1.220.000,00.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano pertanto copertura per l'importo pari ad euro 1.220.000,00, per l'anno 2020, nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2020/2022.
4. Per gli esercizi 2021 e 2022, al bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 07, Programma 01, per euro 1.220.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.220.000,00.
5. Per i successivi esercizi 2023, 2024 e 2025, gli stanziamenti annui pari ad euro 1.220.000,00 sono iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive leggi di bilancio.

2

Art. 2

(Contributo straordinario ad Enti)

1. Il Fondo sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è incrementato per l'anno 2020 di euro 200.000,00.
2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato, quale contributo, all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila, ivi trasferiti a seguito dei danni subiti da detti alloggi a causa del sisma del 2009 e il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare rispetti le condizioni previste al riguardo dall'articolo 29 della l.r. 96/1996.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 08, Programma 02, Titolo 1 per euro 200.000,00.
4. La copertura finanziaria degli oneri cui al comma 3 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 08, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'abbattimento dei canoni di locazione degli affittuari degli alloggi del Piano Case e dei MAP, già assegnatari di alloggi di Edilizia Economica e Popolare dell'Ater di L'Aquila" per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/9 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 30.000,00;
 - c) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/10 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 170.000,00.
5. Per gli anni successivi all'esercizio 2020 si provvede con legge di bilancio.

Art. 3

(Rifinanziamento art. 40 della l.r. 55/2013)

1. La Regione, al fine di assicurare la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere culturale e artistico attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento, autorizza la spesa di ulteriori euro 70.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" della parte spesa del bilancio regionale 2020-2022.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è apportata, per l'esercizio 2020, la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, Capitolo 61620 "Contributi Enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di

3

- convegni, congressi ed altre manifestazioni" per euro 70.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 05, Programma 02, Capitolo 62301 "Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese - L.R. 25.11.1998, n. 138" per euro 70.000,00.

Art. 4

(Rifinanziamento misure contenute nell'art. 4 della l.r. 9/2020)

1. Le misure di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e s.m.i., sono rifinanziate con lo stanziamento di ulteriori euro 6.000.000,00.
2. All'erogazione dei contributi derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 4 della l.r. 9/2020.
3. Al rifinanziamento di cui al comma 1 si provvede, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC - come individuate con DGR n. 648 del 27 ottobre 2020 e secondo le procedure in essa contenute.
4. A tale fine è apportata al bilancio di previsione regionale 2020-2022, annualità 2020, la seguente variazione per cassa e competenza:
 - a) in diminuzione Missione 10, Programma 03, Titolo 2, per euro 6.000.000,00;
 - b) in aumento Missione 14, Programma 05, Titolo 2 per euro 6.000.000,00.

Art. 5

(Contributi per gli esercenti attività identificate dal codice ATECO 74.20.19 e 74.20.20)

1. La Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
2. I criteri e le modalità per il riparto e l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

4

Art. 6
(Ripresa dei traffici aerei)

1. La Regione, al fine di favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici, gravemente compromessi sia a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 sia dall'attuale fase di incertezza e instabilità, interviene a sostegno e supporto dell'Aeroporto d'Abruzzo, erogando alla Saga S.p.A., società concessionaria per la gestione aeroportuale, un contributo pari ad euro 800.000,00, finalizzato al potenziamento delle rotte turistiche e commerciali da/per la regione Abruzzo verso destinazioni strategiche nazionali e internazionali, nonché all'adeguamento ed ampliamento infrastrutturale dell'Aeroporto.
2. Per l'anno 2020, le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.
3. Entro il 15 novembre 2020, la Saga S.p.A. provvede all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, attraverso la pubblicazione di apposito bando di gara contenente l'individuazione delle rotte, i livelli di servizio (frequenze dei voli), i volumi di passeggeri attesi, la tempistica di sviluppo e di erogazione dei fondi.

Art. 7
(Modifiche all'art. 5 della l.r. 16/1980)

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 16 (Attuazione art. 66 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tratturi) è sostituito con il seguente:

"Art. 5

1. Le somme comunque dovute in applicazione della presente legge sono introitate sul capitolo di entrata 32106/1, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, denominato: "Canoni Per Concessione Tratturale (D.P.R. 24.7.1977, art. 66, l.r. 06.03.1980, n. 16)" e sono destinate, per il cinquanta per cento, all'apposito capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Attività tecnico-amministrative finalizzate al riordino, gestione e valorizzazione del demanio armentizio di cui alle L.R. 16/1980 e L.R. 35/1986", nell'ambito del Titolo 1, Missione 16, Programma 1."

Art. 8
(Contributi per i Centri Diurni per disabili)

1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni per disabili non accreditati, che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1° giugno 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse.

5

3. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 1, viene autorizzato lo stanziamento nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 02, pari ad euro 190.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione dei Centri Diurni per disabili regionali.
4. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.

Art. 9

(Modifiche all'art. 32 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole "e per l'anno 2021 pari a euro 28.218,00" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"3. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 1000.9 per euro 53.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 53.000,00."
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 32 della l.r. 14/2020 sono abrogati.

Art. 10

(Modifiche all'art. 34 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 le parole "con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 70.000,00" sono sostituite dalle parole "con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 98.218,00".
2. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 le parole "in complessivi euro 70.000,00" sono sostituite dalle parole "in complessivi euro 98.218,00".
3. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:
"3. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02, Capitolo 181406.1 per euro 98.218,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 98.218,00."
4. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 14/2020, è abrogato.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 3/2020)

1. All'articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)), il comma 2 bis, aggiunto dall'articolo 33, comma 1,

6

della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), è abrogato.

Art. 12

(Modifica all'art. 6 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I Geni Civili regionali e i Comuni, per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, utilizzano la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica."

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 37/1 del 5.11.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:20/11/2020 13:24:35

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 11/11/2020 09:37
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA

VT/cm



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 37/1 DEL 5 NOVEMBRE 2020
"Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa
post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menù_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 6
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti.
- 1-bis. I Geni Civili regionali e i Comuni, per le procedure connesse con l'Autorizzazione sismica di cui agli articoli 7 e 8 e con il Deposito Sismico di cui agli articoli 9 e 10, utilizzano la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica.**
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni di seguito elencate, per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica è svolta dalle competenti amministrazioni statali:
 - a) opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed edifici ed opere infrastrutturali elencate all'Allegato 1, Elenco A ed Elenco B, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica");
 - b) strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98, comma 1, lettera a) e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998;

- c) opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
- d) opere pubbliche di competenza statale ricadenti all'interno del demanio marittimo, fluviale e lacustre.
- 3. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:
 - a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
 - b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
 - c) porti di rilievo nazionale e internazionale.
- 4. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi", "travocchi", "caliscendi", "bilancini" e "trabocchi" di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/2001 "Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese" e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese), così come modificate dalla legge regionale 10 giugno 2019, n. 7, i cui titoli abilitativi vengono rilasciati secondo quanto disciplinato nel merito dalle predette leggi.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2020, n. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 36

(Disposizioni relative al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di assicurare un più efficiente riparto delle risorse finanziarie del fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale tra gli enti locali, la Regione provvede, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), alla revisione delle percorrenze di concessione comunale con provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di revisione di cui al comma 1, al fine di promuovere il miglioramento della mobilità urbana della città dell'Aquila e assicurare l'esercizio del trasporto pubblico locale nella piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari in relazione ai servizi aggiuntivi resi necessari dopo il sisma del 2009, la Regione Abruzzo riconosce al Comune dell'Aquila un contributo destinato alla copertura dei costi derivanti dal contratto di servizio per i servizi aggiuntivi pari ad euro 400.000,00 da imputarsi su capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Comune dell'Aquila per copertura costi contratto di servizio A.M.A."
- 2-bis. [Per l'esercizio 2020, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, competente per materia, è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 2, in favore del Comune di L'Aquila, a titolo di ristoro dei ricavi cessanti di A.M.A. S.p.A., derivanti dalla drastica diminuzione delle vendite dei titoli di viaggio per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anziché a fronte dei previsti servizi aggiuntivi resi necessari dopo il sisma del 2009.]

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2020, N. 14

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

Art. 32

(Misure di supporto tecnico-amministrative alle attività di difesa idrogeologica del territorio)

1. Al fine di fornire un supporto tecnico ed amministrativo alle attività di contrasto al dissesto idrogeologico della costa abruzzese, nonché alle funzioni di coordinamento del competente Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 53.000,00 [e per l'anno 2021 pari ad euro 28.218,00].
2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte tramite un incremento dello stanziamento appostato sul capitolo 1000 nell'ambito del Titolo 1, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 1 "Difesa del suolo", Macroaggregato 3 "Acquisto di beni e servizi".
3. **La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:**
 - a) **in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 1000.9 per euro 53.000,00;**
 - b) **in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 53.000,00.**
4. [La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2021 a valere sulle economie rinvenienti alla data del 31.12.2019 sul capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, previa conseguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: capitolo 1000, Missione 9, Programma 1, Macroaggregato 3, Titolo 1, per euro 28.218,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa a valere sulle economie vincolate sussistenti alla data del 31.12.2019: capitolo 182210.1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 2, Titolo 2, per euro 28.218,00.]
5. [L'autorizzazione della spesa di cui ai commi 3 e 4 e' subordinata alla reiscrizione sull'esercizio.]
6. Al Servizio regionale Infrastrutture, competente per materia, e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.

Art. 34

(Interventi per la redazione del Piano Bacini Sciistici regionale)

1. Ai fini della predisposizione del Piano dei Bacini Sciistici previsto dall'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e dall'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 13 (Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione) la Regione Abruzzo interviene finanziariamente **con un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 98.218,00.**
2. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 **in complessivi euro 98.218,00**, si fa fronte con lo stanziamento appostato sul capitolo 181406.1 denominato "Spese relative alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - l.r. 10.7.2002, n. 13" nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", Macroaggregato 2 "Investimenti fissi lordi", Piano dei Conti 2.02.03.05.000 (incarichi professionali per la realizzazione di investimenti).
3. **La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2020 mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:**
 - a) **in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02, Capitolo 181406.1 per euro 98.218,00;**
 - b) **in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 171402.1 per euro 98.218,00.**
4. [L'autorizzazione della spesa di cui al comma 3 e' subordinata alla reiscrizione sull'esercizio.]
5. Al Servizio regionale Infrastrutture, competente per materia, e' demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 37/1 del 5 novembre 2020 "Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
- 1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.
- 1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
- 2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
 - b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 241

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria,

economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Art. 242

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

Art. 29

Fondo sociale.

E' istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS.

Qualora il nucleo familiare sia composto di più di quattro persone, il limite di reddito viene elevato all'importo di due pensioni minime INPS.

Tale fondo e' altresì destinato a compensare le minori entrate degli enti gestori derivanti dalla disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 25.

Tale fondo viene alimentato dai canoni al netto delle spese percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione e da una percentuale del monte canoni che puo' essere fissata annualmente dalla Giunta regionale per ciascuno IACP in relazione alla verifica dell'andamento dei rispettivi bilanci.

Il fondo viene altresì alimentato con finanziamenti regionali il cui ammontare e modalita' d'erogazione saranno definiti con successiva legge regionale che stabilira' anche le modalita' di accertamento delle condizioni che daranno diritto all'integrazione finanziaria.

La Giunta regionale determina, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le modalita' di funzionamento del fondo.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013).

Art. 40

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, [*PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 33, COMMA 1, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44*] artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.
2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, universita' o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attivita' aventi fine di lucro.
9. [*COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44*]
10. [*COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44*]
11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalita' per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) modalita' di organizzazione diretta degli eventi;
 - b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
 - c) requisiti di ammissibilita' e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
 - d) modalita', termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
 - e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
 - f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
 - g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
 - h) controlli;
 - i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
 - j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.

13. Con riferimento al Consiglio regionale:
- per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
 - per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
- per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
 - per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;
 - per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
 - per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.
15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
- legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);
 - articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005);
 - articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003).

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2
(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
- la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture è effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
 - la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
 - la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER;
 - l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il contributo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
 - la riprogrammazione per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della

- presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
- f) fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attivita' di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da coronavirus.
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori ne' determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione e' effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse gia' versate.
3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:
- a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
- b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:
- 1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operativita', strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020, come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorita' di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19);
- 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalita' di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale e' attualmente impegnata nelle necessarie attivita' di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficolta' economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;
- 3) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16]
- 4) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16]
- 5) [NUMERO ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), L.R. 9 LUGLIO 2020, N. 16]
- 3-bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), con particolare attenzione alla crisi di liquidita' determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, e' prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP - reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00.

- 3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale";
4. Durante la sospensione delle attivita' socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per persone con disabilita', considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali in favore di persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le prioritaa definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalita' della presente legge, previa verifica della compatibilita', coerenza e sostenibilita' finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.
6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
7. La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale.
8. Il Comitato di cui all'articolo 8 puo' proporre, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 4

(Misure per il rilancio dell'economia regionale)

1. Al fine di rilanciare l'economia regionale, la Regione impiega tutte le risorse disponibili derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del d.l. 18/2020, pari ad euro 6.000.000,00, sostenendo le spese di investimento di:
- a) micro e piccole imprese;
- b) lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, eroga un contributo, a titolo di rimborso, pari al 40 per cento della spesa sostenuta al netto dell'IIVA, fino al limite di euro 5.000,00 per spese di investimento effettuate da imprese e lavoratori di cui al comma 1 operanti sul territorio della Regione da almeno tre anni.
3. Sono ammissibili a contributo, entro il limite di cui al comma 2, le spese di investimento effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per spese di investimento si intendono le spese per l'acquisto di beni utilizzati per la produzione di altri beni, quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore a tre anni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica.
5. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Servizio Ragioneria della Regione, per ordine di prioritaa fino ad esaurimento dei fondi stanziati, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.
6. Al fine di garantire la rapida erogazione dei contributi, la Giunta regionale puo' disporre l'assegnazione temporanea al Servizio Ragioneria di personale proveniente da altri Dipartimenti regionali.
7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Valerio
Taddei

Firmato digitalmente da Valerio Taddei
Data: 2020.11.17 10:42:01 +01'00'



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/2 del 17.11.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2020 N. 33

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:23/11/2020 13:47:32



Consiglio regionale

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo studentesco anche nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti del territorio regionale esclusi dall'applicazione della riduzione di cui ai commi 1 e 2.
2 ter. Nei comuni di cui al comma 2 bis è concessa a partire dall'anno scolastico 2020/2021 una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni di cui al comma 2 bis individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalità di erogazione."
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:
"3. La riduzione di cui ai commi 2 e 2 ter è applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento di cui ai commi 2 e 2 ter, all'atto dell'emissione del titolo di viaggio nominativo, annuale o mensile."
3. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017, le parole "al comma 2" sono sostituite con le parole "ai commi 2 e 2 ter".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Alla copertura della spesa, prevista in euro 200.000,00 per l'annualità 2020, si fa fronte con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.
5 ter. Alla copertura della spesa, prevista in euro 275.000,00 per l'annualità 2021 e 275.000,00 per l'annualità 2022, si fa fronte, per ciascuna annualità, per euro 200.000,00 con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale e per euro 75.000,00 attraverso la rimodulazione delle risorse presenti sul Titolo 1, Missione 01, Programma 01, del bilancio del Consiglio regionale per le rispettive annualità, da destinare sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale."

2

5 quater. Per le annualità successive, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con apposito stanziamento da inserire nel bilancio di previsione del Consiglio regionale."

Art. 2

(Norma transitoria relativa all'articolo 1)

1. La misura di sostegno di cui all'articolo 1 si applica ai titoli di viaggio emessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento dell'art. 2 della l.r. 10/2020)

1. La misura di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e ss.mm.ii., è rifinanziata con lo stanziamento di ulteriori euro 30.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, in attuazione dell'Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020, con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione – FSC – come individuate con D.G.R. n. 663 del 2 novembre 2020 e secondo le procedure in essa contenute.
3. A tale fine è apportata al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, per l'anno 2020, la seguente variazione per cassa e competenza:
 - a) lo stanziamento della Missione 09, Programma 6, Titolo 2 è diminuito per euro 30.000.000,00;
 - b) lo stanziamento della Missione 14, Programma 05, Titolo 2 è contestualmente aumentato per euro 30.000.000,00.

Art. 4

(Rifinanziamento della l.r. 19/2020)

1. Lo stanziamento di spesa relativo alla legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) è incrementato per l'anno 2020 di euro 60.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 1115/1 denominato "Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale" nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2022, annualità 2020.
3. Al fine della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, annualità 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 60.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 1115/1 "Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale", in aumento di euro 60.000,00.

3

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 25/2020)

1. L'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Disposizioni per l'emergenza Covid presso la casa circondariale di Vasto)

1. Al fine di supportare le azioni della Casa-lavoro con sezione circondariale di Vasto finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo provvede all'acquisto di idonei dispositivi per il controllo della temperatura e l'irrorazione di agenti sanificanti per il tramite della competente struttura amministrativa del Consiglio regionale di supporto alle Autorità Indipendenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di euro 2.500,00 con lo stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo 1117.1 ridenominato "Emergenza Covid Casa Circondariale di Vasto" del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020."

Art. 6

(Modifiche all'art. 20 della l.r. 45/2019)

1. All'articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane";
 - b) al comma 4, le parole "il termine perentorio di centottanta giorni dalla notifica della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "il 1° marzo 2022";
 - c) il comma 8 è abrogato.
2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Autorizzazione all'utilizzo delle economie rinvenienti dal trasferimento di Terna S.p.A.)

1. E' autorizzato l'utilizzo delle economie del bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, rinvenienti al 31.12.2019 e reiscritte nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, per un importo di euro 151.218,02, ad integrazione delle risorse, attualmente appostate nel Titolo 1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 04, stanziare in favore delle Province e finalizzate all'attuazione dei Piani neve per il perseguimento della sicurezza viaria di cui all'articolo 4 della legge

4

regionale 12 novembre 2015, n. 40 (Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve).

Art. 8

(Rifinanziamento della l.r. 49/2017)

1. E' rifinanziata per l'esercizio 2020 la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) per l'importo di euro 225.000,00 a copertura degli oneri correlati alla terza graduatoria.
2. Agli oneri del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016", nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio della Regione, annualità 2020, in termini di competenza e cassa:
 - a) parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" in aumento di euro 225.000,00;
 - b) parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/4 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" in aumento per euro 200.000,00;
 - c) parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/9 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" in aumento per euro 25.000,00.
4. Al bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020, è apportata la seguente, conseguente variazione per competenza e cassa:
 - a) parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 1001.1, denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in aumento di euro 225.000,00;
 - b) parte Spesa: Missione 11, Programma 02, capitolo 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016" in aumento euro 225.000,00.
5. La struttura della Giunta regionale competente in materia di Bilancio e Ragioneria provvede, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al Consiglio regionale che entro i successivi 20 giorni provvede alla erogazione delle risorse agli aventi diritto.

Art. 9

(Rinnovo sostegno al Parco faunistico "La Rupe")

1. Lo stanziamento di spesa relativo all'articolo 38 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) è incrementato per l'anno 2020 per euro 6.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, come quantificati al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 1113/1, denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" nell'ambito della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020.
3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:

5

- a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 6.000,00;
- b) Missione 01, Programma 01, capitolo 1113/1 denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" in aumento di euro 6.000,00.

Art. 10

(Sostegno allo Zoo d'Abruzzo)

1. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attività dello Zoo d'Abruzzo, che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della regione, è autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della regione, per un importo complessivo di euro 12.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con lo stanziamento sul capitolo denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo" nell'ambito della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020.
3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 12.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1112 denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo", in aumento di euro 12.000,00.

Art. 11

(Modifica alla l.r. 18/2001)

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) le parole "salvo conferma del subentrante e può essere revocata su iniziativa dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo conferma del vice capogruppo vicario e può essere revocata su iniziativa del subentrante, previa fruizione delle ferie spettanti ai dipendenti".

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/2 del 17.11.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCC
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:23/11/2020 13:48:08

VT/AM/cm

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 20/11/2020 07:19
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA





TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 38/2 DEL 17 NOVEMBRE 2020

"Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 8

Assegnazione di personale.

1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) del Consiglio regionale;
 - c) degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;
 - d) dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;
 - e) di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.
 Il personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.
2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).
3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.

4. L'assegnazione alle segreterie e' temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, **salvo conferma del vice capogruppo vicario e può essere revocata su iniziativa del subentrante, previa fruizione delle ferie spettanti ai dipendenti.** L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura.
5. I dipendenti regionali conservano la titolarita' del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
6. L'incarico di responsabilita' delle strutture disciplinata dalla presente legge e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
7. L'orario di servizio, le modalita' ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie e' comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo puo' far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.
8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale.
9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.
10. **[COMMA ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 2, LETT. A), L.R. 12 GENNAIO 2018, N. 4]**

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 57

Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario.

Art. 4

(Sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate)

1. La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo anche nei comuni montani delle aree interne del territorio regionale esclusi dall'applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290 (Aree Interne - Modalita' di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo), 25 agosto 2016, n. 548 (Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante "Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale") e 26 settembre 2016, n. 613 (Aree interne - Integrazione programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' concessa una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di eta' compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 1, individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalita' di erogazione.
- 2-bis. **La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo studentesco anche nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti del territorio regionale esclusi dall'applicazione della riduzione di cui ai commi 1 e 2.**
- 2-ter. **Nei comuni di cui al comma 2 bis è concessa a partire dall'anno scolastico 2020/2021 una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni di cui al comma 2 bis individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalità di erogazione.**
3. **La riduzione di cui ai commi 2 e 2 ter è applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento di cui ai commi 2 e 2 ter, all'atto dell'emissione del titolo di viaggio nominativo, annuale o mensile.**
4. I vettori di cui al comma 3 inviano al Consiglio regionale, semestralmente, un rendiconto a rimborso delle minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione prevista ai commi 2 e 2-ter. Il Consiglio regionale provvede al rimborso nei limiti delle risorse previste al comma 5.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e' autorizzata per l'anno 2018 la spesa massima di euro 200.000,00 e per l'anno 2019 la spesa massima di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse gia' allocate nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 4111.6 denominato "Interventi regionali a favore di categorie sociali piu' deboli" della parte Spesa del Bilancio del Consiglio regionale 2018-2020, esercizi 2018 e 2019.

- 5-bis. Alla copertura della spesa, prevista in euro 200.000 per l'annualità 2020 si fa fronte con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.
- 5-ter. Alla copertura della spesa, prevista in euro 275.000 per l'annualità 2021 e 275.000 per l'annualità 2022, si fa fronte, per ciascuna annualità, per euro 200.000 con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale e per euro 75.000 attraverso la rimodulazione delle risorse presenti sul Titolo 1, Missione 01, Programma 01, del bilancio del Consiglio regionale per le rispettive annualità, da destinare sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.
- 5-quater. Per le annualità successive, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con apposito stanziamento da inserire nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 45

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

Art. 20

(Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spetta assicurare la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
 - b) approvare il nuovo Statuto in conformita' alla presente legge;
 - c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni;
 - d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane, **nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane;**
 - e) indire nuove elezioni consortili.
2. Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.
3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il **1° marzo 2022** salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali.
5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.
6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.
7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.
8. [I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilità di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, né possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale.]
9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.
10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del d.lgs. 267/2000, relativa allo status degli amministratori locali.
11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12. I Commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 38/2 del 17 novembre 2020 "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 40

Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve.

Art. 4

(Interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve)

1. La Regione interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto della attuazione del "Piano neve - 2015/2016" al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e gli importi di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.
3. L'onere finanziario quantificato per l'anno 2015 in euro 400.000,00 trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve".
4. Al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali del comprensorio sciistico di Passolanciano, la Regione concede un contributo straordinario per l'anno 2015 a favore delle Province di Chieti e di Pescara pari ad euro 50.000,00. L'onere finanziario trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve" di cui al comma 3.
5. Allo stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio corrente, sono apportate, limitatamente all'annualità 2015, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve" in aumento per euro 450.000,00;
 - b) stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002 - 11695.1, denominato "Quota del prodotto delle concessioni per la coltivazione degli idrocarburi a favore delle regioni a statuto ordinario" in aumento per euro 15.000,00;
 - c) stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 35020.1, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento per euro 70.000,00;
 - d) stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 36201.1, denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente di bilancio" in aumento per euro 45.000,00;
 - e) stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 42202.1, denominato "Entrate per rimborso di mutui del fondo di rotazione ex L.R. 9.1.1997, n. 10 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" in aumento per euro 320.000,00.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Contributo a fondo perduto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonché dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986.
2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo spetta altresì alle attività di Bed and Breakfast anche se prive di partita IVA.
3. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. Nel caso di attivita' gia' operanti alla data del mese di aprile 2019, l'importo del contributo spettante e' calcolato esclusivamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi del medesimo mese di aprile 2019. Il contributo e' altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono attivita' stagionale nelle zone montane della regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019. Nel caso di attivita' avviata successivamente a tale data, l'importo del contributo spettante e' calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attivita' sino al mese di marzo 2020.
5. Il contributo e' determinato applicando sull'ammontare di aprile 2019, dei ricavi o dei compensi o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
 - a) 15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) 7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) 5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto, ai soggetti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5, per un importo comunque non inferiore a settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e a mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese). Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo e' di trecento euro.
7. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' altresì riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell'anno precedente.
8. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai commi da 1, 2, 4 e 5.
9. In sede di valutazione delle istanze pervenute telematicamente, la Regione procede ad assegnare le risorse disponibili dando prioritá alle istanze:
 - a) presentate dai soggetti ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a);
 - b) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti;
 - c) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera c), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
10. Con determinazione del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico - Turismo, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione delle risorse, anche mediante il supporto della societa' in house della Regione Fi.R.A. S.p.A.

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2020, N. 14

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

Art. 38

(Sostegno al Parco faunistico "La Rupe")

1. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attivita' del Parco faunistico "La Rupe", che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della Regione, e' autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della Regione, per un importo complessivo di euro 6.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, come quantificati dal comma 1, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" nell'ambito della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020.
3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 6.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" in aumento di euro 6.000,00.



Firmato digitalmente da:

FRANCESCA DI MURO

Direttore di Settore


CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 19/11/2020 14:26

Seriale Certificato: 445874

Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023

TI Trust Technologies CA



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it